

PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE SCUOLA

EFFETTI AUMENTO ETA' ANAGRAFICA E SPERANZA DI VITA

come disposto dall'art.12-comma 12-bis e ter + comma 12-sexies

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

convertito in legge dalla legge 30/07/2010,n.122

Come indicato nella NOTA DIVULGATIVA Prot. n.10560 del 03/08/2010 DELL'INPDAP DI ROMA per effetto dell'incremento della speranza di vita dal 01/01/2015

SONO PENALIZZATE CON 1 ANNO IN PIU' DI SERVIZIO LE NATE NEL QUARTO TRIMESTRE DEGLI ANNI 1951 1952 1953 e probabilmente le NATE NEL SECONDO SEMESTRE 1954

Si ricorda che le dipendenti possono, a prescindere dai suddetti vincoli, ottenere la PENSIONE DI ANZIANITA' SE IN POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI **(ETA' MINIMA, SERVIZIO MINIMO, QUOTA MINIMA)** oppure **39 ANNI 11 MESI 16 GIORNI** AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI PENSIONAMENTO

Si riportano le disposizioni sopra citate, che SI PRECISA,

riguardano le donne comparto scuola che conseguono **SOLO LA PENSIONE DI VECCHIAIA.**

«12-bis.

In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12

con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter

12-ter.

A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità; b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rap

effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia

12-sexies.

All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita` europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta` di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto;

Si riportano le indicazioni della
NOTA DIVULGATIVA Prot. n.10560 del 03/08/2010 DELL'INPDAP DI ROMA

- **Adeguamento dei requisiti d'accesso al sistema pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2015 (comma 12-bis e ter)**



Il comma 12-bis prevede la modifica, a decorrere dal 2015, dei requisiti di accesso al sistema pensionistico che devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita, tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici mentre il successivo comma 12-ter individua la relativa procedura di aggiornamento.

Gli adeguamenti di cui sopra saranno aggiornati con cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nella Circolare saranno approfondite le citate disposizioni.

- **Elevazione dell'età pensionabile delle donne iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (comma 12-sexies)**

A decorrere dall'anno 2012 il requisito anagrafico delle lavoratrici in esame, già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato a 65 anni.

Per espressa previsione normativa: *“Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”.*


Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare:

- al **31/12/2009**, se maturato il requisito anagrafico di **60 anni**, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha **decorrenza immediata**, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista;
- al **31/12/2010**, se maturato il requisito anagrafico di **61 anni**, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha **decorrenza** secondo le **finestre** introdotte per le pensioni di vecchiaia dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della **legge n. 247/2007**;
- al **31/12/2011**, se maturato il requisito anagrafico di **61 anni**, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha **decorrenza** secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi **12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile)**.

Resta, in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.

Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 marzo 2011; la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe essere dal 1° aprile 2012, ma qualora la stessa abbia già maturato al 31 dicembre 2010 quota 95 (60 anni di età e 35 di contribuzione) la decorrenza della pensione di vecchiaia può avvenire già dal 1° luglio 2011.

***TRADOTTO IN
LINGUAGGIO SEMPLICE
E SINTETIZZANDO***



REQUISITO CONTRIBUTIVO

AL 31/12 dell'anno in questione Minimo 20 anni (AA19 MM11 GG16) di servizio utile

Oppure AL 31/12 dell'anno in questione minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16) di servizio effettivo, se

al 31.12.92 si vanta anche 1 giorno in conto TESORO art.2 –comma 3°-lettera c) del D.Lgs. 30/12/1992 ,n.503

**REQUISITO
ANAGRAFICO**

DAL

01/01/2010**01/01/2012****01/01/2015****01/01/2019**


ANNI ETA'

DIRITTO PENSIONE

61**65****65 e mesi 3****65 e mesi 6**

Chi matura 61 anni di età entro il 31/12/2011 può accedere alla pensione di vecchiaia anche negli anni successivi senza aspettare il compimento del 65° anno di età.


valore stimato



DATA NASCITA
ANNO 1947
ANNO 1948
ANNO 1949
ANNO 1950
dal 01/01/1951 al 30/09/1951
dal 01/10/1951 al 31/12/1951
dal 01/01/1952 al 30/09/1952
dal 01/10/1952 al 31/12/1952
dal 01/01/1953 al 30/09/1953
dal 01/10/1953 al 31/12/1953
dal 01/01/1954 al 30/06//1954
dal 01/07/1954 al 31/12/1954

DIRITTO PENSIONE dal 2011
01/09/2011
01/09/2011
01/09/2011
01/09/2011
01/09/2016
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2018
01/09/2018
01/09/2019
01/09/2019
01/09/2020


Al 31/12/2016 sono richiesti anni 65 e mesi 3 di età



Al 31/12/2017 sono richiesti anni 65 e mesi 3 di età



Al 31/12/2018 sono richiesti anni 65 e mesi 3 di età



Al 31/12/2019 da stime dovrebbero essere richiesti anni 65 e mesi 6 di età



Collegamenti ai documenti:

(cliccare su <http://per aprire il link>)

Nota divulgativa INPDAP Roma <http://www.inpdap.gov.i>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

giovedì 5 agosto 2010

12.30.27